



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Università
degli Studi
di Palermo

Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Università degli studi di Palermo – Dipartimento Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro" (PROMISE), con sede legale in Piazza delle Cliniche , 2 – 90127 Palermo, C.F. 80023730825 e sede amministrativa (per l'attività oggetto del presente accordo) in Piazza delle Cliniche , 2 rappresentata dal Prof. Antonio Carroccio, nato a Palermo il 19/06/1960, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento;

E

l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., con sede legale in Viagrande (CT) Via Penninazzo n. 7-11, Cod. Fisc. e P. IVA 02744310877, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Avv.to Ettore Urbano Denti nato a Catania il 20.05.1945

di seguito, anche congiuntamente, indicate come Parti;

Premesso che:

- Il Dipartimento PROMISE intende attivare progetti e collaborazioni culturali e di ricerca con enti pubblici e privati che abbiano interessi nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari presenti presso lo stesso Dipartimento;
- l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., sede di Dipartimento Oncologico di III livello, giusto il D.D.G. n. 1597/2017, che concentra e sviluppa attività d'eccellenza nel campo diagnostico e terapeutico in oncologia svolge attività di assistenza in regime di ricovero ed ambulatoriale, di ricerca scientifica di sperimentazione clinica nella disciplina specialistica di oncologia;
- l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. ha interesse ad avviare una collaborazione con il Dipartimento PROMISE al fine di avviare attività di studio e di elaborazione dati su attività di RICERCA SU TEMATICHE GREEN in ambito oncologico;
- è dichiarato interesse delle Parti sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, un programma di ricerca sul tema "Green Oncology: uso della Nortopsentina come adiuvante per la cura del tumore alla mammella". da realizzarsi nell'ambito del bando PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, Azione IV.6, di cui al D.M. n. 1062 del 10/08/2021;
- le attività previste dal presente accordo rientrano tra le attività istituzionali di ricerca e formazione del Dipartimento di _____.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Università
degli Studi
di Palermo

Ministero dell'Università e della Ricerca

Articolo 1 – OGGETTO E OBIETTIVI

L'Università degli studi di Palermo – Dipartimento PROMISE e l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. intendono avviare una collaborazione scientifica finalizzata alla realizzazione di un programma di ricerca sulla seguente tematica: "Green Oncology: uso della Nortopsentina come adiuvante per la cura del tumore alla mammella".

L'Università si impegna a perseguire gli obiettivi di cui all'accordo e di cui al bando PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, Azione IV.6, di cui al D.M. n. 1062 del 10/08/2021.

Articolo 2 – REFERENTI

Al fine di favorire un coordinamento delle attività previste dal presente accordo, nonché verificare l'andamento delle iniziative comuni, le Parti designano quali referenti:

per l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento PROMISE- la prof. Ssa Matilde Todaro, docente di "Scienze tecniche mediche applicate MED/50" e la dott. Ssa Bianca Paola, PhD Student;

per l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., il dott. Lorenzo Memeo.

I referenti dell'Università di Palermo – Dipartimento PROMISE e del l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., individuati all'interno del presente accordo, definiranno di volta in volta le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi del programma condiviso di ricerca.

Articolo 3 - PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ, ACCESSO ALLE STRUTTURE E OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Potrà partecipare alla realizzazione delle attività, in maniera congiunta e nell'osservanza delle rispettive normative, tutto il personale, tanto dell'Ente quanto dell'Università, di cui all'art. 2.

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture per un minimo di 6 mesi e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nella disponibilità delle Parti.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell'Università/Dipartimento così come quello dell'Ente/Impresa che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso le strutture



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Università
degli Studi
di Palermo

Ministero dell'Università e della Ricerca

dell'Università/Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.L.vo n.81 del 9-4-2008.

Al riguardo le parti concordano che quando il personale di una delle due si reca presso la sede dell'altro soggetto per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art.4 del D.L.vo n.81 del 9-4-2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale dell'Università/Dipartimento, nonché il personale dell'Ente/Impresa, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 4 – DURATA

Il presente accordo ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad un atto scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi istituzionali competenti.

Qualora l'attività di ricerca presso l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., fosse già stata avviata alla data di stipula del presente accordo, si considera valido il periodo già svolto.

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno due mesi, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte a mezzo pec.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Articolo 5 – ONERI FINANZIARI

La sottoscrizione dell'accordo e la sua attuazione non comportano oneri finanziari né a carico dell'Università, né a carico del l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A .

Articolo 6 – RISULTATI

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Università
degli Studi
di Palermo

Ministero dell'Università e della Ricerca

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno realizzate previa intesa tra le Parti ed esplicitando che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente accordo.

Con appositi accordi successivi, stante il riconoscimento del diritto di autore, potranno essere disciplinati gli eventuali aspetti inerenti alla gestione della proprietà intellettuale e/o le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale/commerciale dei risultati.

Articolo 7 – UTILIZZO DEL LOGO

Ciascuna parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra, fatti salvi specifici accordi fra le parti, nel presupposto che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva. L'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Articolo 8 – CODICE ETICO

Le Parti si impegnano al rispetto del Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Palermo che pertanto dovrà essere reso disponibile.

Articolo 9 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicurativa. all'atto di sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 10 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le Parti saranno libere di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Le Parti convengono che per ogni controversia è competente il Foro di Palermo.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Università
degli Studi
di Palermo

Ministero dell'Università e della Ricerca

presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso. Il trattamento dei dati personali avverrà, a cura delle parti, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati).

Articolo 12 – REGISTRAZIONE

Il presente accordo, redatto in unico originale firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso – del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Articolo 13 - FIRMA

Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Avv. Ettore Urbano Denti

Per l'Università degli studi di Palermo – Dipartimento PROMISE,

Il Direttore

Prof. Antonio Carroccio